

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto del giudice delegato ex art.273 comma 5 CCII)

Il giudice delegato

Nella liquidazione controllata n° 8 del ruolo generale dell'anno 2023, a carico di MARCHETTI GRAZIELLA, sull'istanza depositata il 31-8-2023, ha emesso il seguente

d e c r e t o

visti gli atti della procedura di liquidazione controllata;

letta l'istanza di rimessione degli atti presentata dal liquidatore in relazione alle contestazioni svolte dai creditori Agenzia delle Entrate Riscossione e Guber spa; ritenute solo parzialmente fondate le osservazioni; ritenuto con riguardo alla domanda dell' Agenzia delle Entrate Riscossione di decidere nei seguenti termini: ammesso per euro 8.494,29 nella categoria privilegiati generali, di grado 1, per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c.; ammesso per euro 3.705,34 nella categoria privilegiati generali di grado 8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c.; ammesso per euro 33.917,02 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c.; ammesso per euro 35.808,84 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c.; ammesso per euro 47.880,45, Categoria Chirografari;

il Liquidatore ha ritenuto di ammettere gli oneri di riscossione in via chirografaria e non in via privilegiata come richiesto, in quanto il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio (CFR. Cass. civ. sez.VI, 06/11/2017 n. 26284; Cass. civ. sent. n. 25932/2015); pertanto, tale importo è inserito nella voce dei crediti chirografari chiesti e ammessi.

si conferma la suddetta decisione in relazione agli oneri di riscossione che vengono ammessi in via chirografaria e non in via privilegiata come richiesto, in quanto il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio.

Per quanto riguarda la domanda di Guber Banca spa il liquidatore ha evidenziato che sussiste incongruenza con



quanto conosciuto dal sovraindebitato e dichiarato all'OCC. Il creditore ha infatti presentato all'OCC la precisazione del credito con pec del 16/11/2022, quantificando il diritto di credito in € 17.318,72, oltre interessi, spese e accessori e depositato - tra l'altro - la raccomandata A/R del 23/04/2018 di comunicazione di cessione del credito alla signora Marchetti, contenente - appunto - la specificazione della sua posizione debitoria, pari ad € 17.318,72, oltre interessi, spese e accessori. Il creditore ha invece presentato al Liquidatore una domanda di ammissione al passivo della liquidazione controllata di € 23.240,56, giustificando genericamente la richiesta, anche in sede di osservazione al progetto di stato passivo, come importo della fideiussione e specificando che "non era possibile chiedere un importo superiore ad € 23.240,56". A questo si aggiunga che il creditore dà atto di un avvenuto pagamento da parte del sig. Croci Paolo per € 6.000,00 (di cui non si ha contezza probatoria nell'an e quantum) sottraendo detto importo alla maggior somma di € 30.459,62, pur avendo allegato - solo in sede di osservazioni - la raccomandata A/R del 23/04/2018 sopra richiamata contenente la diversa somma di €17.318,72 già conosciuta al Gestore/Liquidatore, e quindi implicitamente riconosciuta e ammessa dallo stesso creditore.

Conseguentemente dispone l'esclusione per euro 17.318,72 in quanto i documenti opponibili (relativi alla cessione del credito a favore di Guber) sono soltanto quelli forniti di data certa ai sensi dell'art. 2704 comma 1° c.c., per il quale "La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi ..(...) " ; Escluso per euro 5.921,84: in quanto difetta la prova documentale dell'importo richiesto, rilevando che sussiste incongruenza e contraddittorietà con quanto dichiarato al gestore OCC.

p.q.m.

provvede alla definitiva formazione dello stato passivo disponendo:

con riguardo all'Agenzia delle Entrate cronologico 00-00003: AMMESSO per euro 8.494,29 nella categoria privilegiati generali, di grado 1, per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c.; ammesso per euro 3.705,34 nella categoria privilegiati generali di grado 8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c.; ammesso per euro 33.917,02 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752,



co. 1, c.c.; ammesso per euro 35.808,84 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c.; ammesso per euro 47.880,45, Categoria Chirografari con riguardo a Guber Banca spa cronologico 00-00004: AMMESSO in via chirografaria per euro 17.318,72 Escluso per euro 5.921,84.

Dispone che il progetto dello stato passivo così come definitivamente formato venga trasmesso al liquidatore che dovrà predisporre lo stato passivo così come definitivamente formato dal giudice e trasmetterlo alla Cancelleria Fallimentare al fine di pubblicarlo sul sito web del Tribunale di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 20 ottobre 2023.

il giudice delegato
Simona Boiardi

